



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
EX DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA
EX PEMAC III

Roma, _____

Al Comando Generale del Corpo delle
Capitanerie di Porto

Sede

Al Reparto Pesca Marittima

Sede

A tutte le Associazioni Nazionali di Categoria

Loro Sedi

Oggetto: CIRCOLARE n.0019168 del 26 luglio 2012. Decreto Ministeriale 26 gennaio 2012 recante "Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca" (Gazzetta Ufficiale n.121 del 25.5.2012).

Come è noto, il 24 giugno u.s. è entrato in vigore il decreto in oggetto concernente l'adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca che recepisce le disposizioni del Reg. (CE) 404/2011 e disciplina la nuova denominazione degli "attrezzi da pesca" contenuta nell'art. 3 del suddetto Regolamento.

Allo scopo di assicurare adeguata coerenza all'azione amministrativa con le modifiche introdotte dalle disposizioni comunitarie di riferimento, la presente circolare fornisce importanti chiarimenti in ordine alle conseguenze di carattere pratico scaturenti da tale rilevante mutamento, unitamente alla precisa indicazione degli adempimenti a carico dei soggetti interessati nonché degli Uffici marittimi chiamati a darne applicazione.

Denominazione degli attrezzi di pesca (articolo 2)

L'art.11 del D.M. 26 luglio 1995, stabiliva che nella licenza di pesca gli attrezzi da pesca fossero raggruppati in categorie omogenee individuate dai "sistemi di pesca".

Il richiamato Regolamento comunitario richiede, invece, l'inserimento nella licenza dell'indicazione degli "attrezzi di pesca", definiti alla stregua della codifica contenuta nella classificazione statistica internazionale standardizzata degli attrezzi di pesca – ISSCF CG-FAO del 29 luglio 1980.

L'art. 3 punto 3 del citato Reg. (CE) n. 404/2011, prevede infatti che le licenze di pesca contengano le informazioni previste nell'allegato 2 dello stesso Regolamento, tra cui l'individuazione dell'attrezzo principale e di quelli secondari fra quelli riportati nella succitata classificazione FAO.

Al riguardo, va debitamente chiarito che la scelta dell'attrezzo principale e degli attrezzi secondari, tra quelli per l'utilizzo dei quali è richiesta la licenza, viene rimessa al titolare della licenza stessa (armatore) che, una volta effettuata tale opzione, è tenuto a darne comunicazione al Ministero, compilando l'apposito modello.

Si invitano gli Enti in indirizzo a sensibilizzare il ceto peschereccio con particolare riguardo alla scelta dei singoli attrezzi per cui viene richiesta la licenza, in quanto, sebbene gli stessi siano corrispondenti ai previgenti "sistemi di pesca" già autorizzati in licenza, la omessa indicazione di un attrezzo (pur ricompreso nel sistema corrispondente) all'atto della richiesta della licenza, comporterà l'esclusione di tale attrezzo dall'autorizzazione all'attività.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
EX DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA
EX PEMAC III

2

In tale ambito, si ritiene opportuno evidenziare che, in base all'Allegato I del Reg. (CE) della Commissione n. 26/2004 del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria, per "attrezzo principale", la cui indicazione in licenza è resa obbligatoria, ai fini della trasmissione dei dati del Fleet-Register, nonché ai sensi dell'Allegato II del Reg. (CE) n. 404/2011, s'intende *"l'attrezzo da pesca considerato come il più utilizzato a bordo della nave su un periodo di attività annuale o durante una campagna di pesca"*.

Al fine di non ingenerare confusione o dubbi tra gli operatori, va pertanto precisato che per lo svolgimento dell'attività di pesca è consentito l'uso e la detenzione di tutti gli attrezzi riportati nella licenza secondo la distinzione tra attrezzo principale ed attrezzi secondari, senza che ciò implichi di per sé la necessità dello sbarco di tali ultimi attrezzi, durante lo svolgimento dell'attività con l'attrezzo principale e viceversa. Tantomeno sarà necessario effettuare alcuna comunicazione alle Autorità marittime relativamente all'attrezzo utilizzato (sempre fra quelli indicati espressamente in licenza come principale e secondari) per ciascuna battuta o campagna di pesca. Conseguentemente, non incorrerà in alcuna tipologia di sanzione chi detenga a bordo attrezzi, indipendentemente dalla indicazione fra principale e secondari, comunque espressamente autorizzati in licenza.

Ciò, naturalmente, fatta salva ogni diversa disposizione normativa e regolamentare di rango comunitario o nazionale che limiti o comunque disciplini la detenzione e/o le modalità di utilizzo degli attrezzi il cui uso è autorizzato in licenza, nonché disponga particolari obblighi di sbarco degli stessi.

Richiesta della licenza di pesca (articolo 3)

A decorrere dall'entrata in vigore del D.M. 26 gennaio 2012 la nuova denominazione degli attrezzi di pesca sarà riportata già all'atto del primo rilascio.

La licenza di pesca deve essere richiesta al Ministero attraverso la compilazione completa del citato Modello B (allegato B al decreto ministeriale 26 gennaio 2012).

Il nuovo modello introduce talune modifiche rispetto a quello precedentemente utilizzato (ex modello 18), attraverso l'eliminazione di dati e/o informazioni non più necessari e l'inserimento di altri dati maggiormente rispondenti alle informazioni minime che deve contenere la licenza previste dal Reg. (CE) n.404/2011 ed alle mutate esigenze connesse ad una più efficace gestione dei dati del Fleet – Register.

In particolare:

- è prevista la necessaria indicazione dell'indirizzo del proprietario. E' stato quindi predisposto l'apposito campo "indirizzo". In caso di più proprietari è sufficiente l'indirizzo di uno solo di essi;
- l'inserimento obbligatorio del Codice Fiscale o della Partita Iva dell'impresa armatrice;
- la stazza (per cui occorre l'indicazione di quella misurata in GT), la potenza del motore (espressa solo in Kw) e gli attrezzi di pesca (corrispondenti ai precedenti sistemi previsti nella licenza).



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
EX DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA
EX PEMAC III

3

Resta confermato, invece, il periodo di validità della licenza di pesca (otto anni) a decorrere dalla data del rilascio indicata sulla licenza stessa. Rimangono ugualmente inalterate tutte le funzioni, per lo più di controllo, demandate agli Uffici marittimi di iscrizione dei pescherecci tra cui vanno annoverate, tra l'altro:

- la verifica dell'esattezza dei dati riportati sulla licenza;
- l'annotazione degli estremi del bollettino postale di avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa;
- la verifica dei marittimi imbarcati (iscritti nel pertinente registro);
- l'acquisizione della certificazione prevista dal D.P.R. 3 giugno 1998, n.252 e successive modificazioni ed integrazioni in tema di rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia;
- l'applicazione della marca da bollo;
- la consegna all'interessato.

Si ritiene opportuno segnalare infine che, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 12 novembre 2011, n.183 (articolo 15 "certificati e dichiarazioni sostitutive"), tutta la documentazione necessaria per il rinnovo e/o rilascio della licenza di pesca deve intendersi come richiesta dalla Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura ed allegata al Modello B e, pertanto, non deve comportare alcun onere aggiuntivo per l'impresa richiedente, come meglio esplicitato nella Circolare del 17 maggio 2012 prot. n. 133055.

In tal caso il richiedente titolare della licenza, nel compilare il Modello B (ex Mod.18) allegato al citato D.M. 26 gennaio 2012, dovrà indicare i singoli attrezzi utilizzati, avendo altresì cura di specificare quello principale e quelli secondari.

Rinnovo, sostituzione, duplicazione e variazioni della licenza di pesca

Per tutte le licenze di pesca in corso di validità o per le attestazioni provvisorie rilasciate dagli Uffici marittimi nelle more del rilascio della licenza, l'aggiornamento sistemi/attrezzi sarà effettuato progressivamente in occasione della ristampa per rinnovo, sostituzione, richiesta di variazione o duplicato, esclusivamente dalla competente Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura: in nessun caso l'Ufficio marittimo può provvedere all'aggiornamento dei sistemi in attrezzi di pesca.

Si rammenta, al riguardo, che il provvedimento di cui all'art. 5 secondo comma del D.M. 26 luglio 1995, che è rilasciato a cura dell'Ufficio d'iscrizione della nave da pesca, costituisce esclusivamente attestazione provvisoria delle autorizzazioni all'attività di pesca già previste dalla licenza, per la quale è stato richiesto il rinnovo, la sostituzione, la variazione o il duplicato. Si invitano, pertanto le Autorità marittime a non inserire nella "Attestazione Provvisoria" alcuna indicazione diversa da quelle già presenti sulla licenza scaduta, da scadere o da rettificare. Sarà esclusiva cura della Direzione Generale indicare nelle nuove licenze i singoli attrezzi autorizzati, distinti in attrezzo principale ed attrezzi secondari, sulla base di quanto richiesto dai singoli armatori con la presentazione del Modello B.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
EX DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA
EX PEMAC III

4

Alla luce delle intervenute disposizioni modificative, tuttavia, gli Uffici marittimi sono tenuti a compilare l'attestazione provvisoria inserendo nella stessa le informazioni ora rese obbligatorie dal D.M. 26 gennaio 2012, esplicitando, ad esempio, i valori di stazza lorda espressa in G.T. anziché in T.S.L., la potenza motrice in Kw anziché in HP e, qualora già presenti sulla licenza per la quale si richiede il rinnovo o la sostituzione, anche i singoli attrezzi autorizzati, distinti in attrezzo principale ed attrezzi secondari.

A tal proposito, si ritiene utile suggerire, anche per evidenti finalità pratiche, l'utilizzo del modello allegato alla presente Circolare.

Per le unità per le quali è stata già inviata alla Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura la prescritta documentazione per il rinnovo o la variazione della licenza di pesca nel periodo precedente l'entrata in vigore del decreto ministeriale 26 gennaio 2012, ai fini della corretta stampa sarà sufficiente compilare e trasmettere, per il tramite dell'Ufficio marittimo di iscrizione dell'unità, da parte dell'armatore, l'allegato B al decreto ministeriale 26 gennaio 2012.

Modifica dell'indicazione dell'attrezzo principale

Come già evidenziato, l'individuazione dell'attrezzo principale e di quelli secondari non è immutabile in termini assoluti: al contrario, in qualunque momento o circostanza, l'impresa armatrice ritenga di dover modificare la priorità della scelta (scelta che, comunque, potrà essere effettuata esclusivamente nell'ambito degli attrezzi già indicati in licenza) in ordine all'utilizzo dei propri attrezzi di pesca - che, si ribadisce, corrispondono ai sistemi precedentemente utilizzati nel titolo abilitativo, senza alcuna modifica di carattere sostanziale - è tenuta a compilare il Modello C allegato al decreto 26 gennaio 2012 ed a consegnarlo all'Ufficio marittimo di iscrizione, che avrà cura di trasmetterlo al Ministero per il tempestivo aggiornamento del Fleet-Register.

In caso di richieste di variazioni successive dell'indicazione dell'attrezzo principale, che, giova ripetere, devono essere presentate mediante la compilazione del Modello C, non è necessario richiedere la sostituzione o la variazione della licenza di pesca.

Pertanto, in caso di sola variazione dell'indicazione dell'attrezzo principale, sempre esclusivamente scelto fra quelli autorizzati in licenza, la Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura non rilascia alcuna nuova licenza, tantomeno gli Uffici di iscrizione sono autorizzati ad emettere attestazione provvisoria in virtù della sola richiesta di variazione dell'attrezzo principale, fra quelli presenti in licenza.

Occorre ribadire che l'espressa indicazione in licenza dell'attrezzo principale e di quelli secondari costituisce adempimento degli obblighi comunitari recati dai Regolamenti citati e comunque, allo stato attuale, è finalizzata esclusivamente alla corretta immissione dei dati richiesti dal Fleet-Register.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
EX DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA
EX PEMAC III

5

Le disposizioni recate dal D.M. 26 gennaio 2012 non introducono alcuna limitazione all'utilizzo degli attrezzi di pesca già autorizzati nelle licenze esistenti, essendo gli stessi ricompresi nei previgenti "sistemi" di pesca di cui all'abrogato articolo 11 del D.M. 26 luglio 1995.

Si raccomanda, tuttavia, che una copia del Modello C presentato per la variazione dell'attrezzo principale sia conservata agli atti dell'Ufficio marittimo di iscrizione ed una copia tenuta a bordo dell'unità da pesca, unitamente alla licenza di pesca.

Disposizioni transitorie (articolo 4)

Con l'entrata in vigore del decreto ministeriale 26 gennaio 2012, sono stati oggetto di espressa abrogazione l'articolo 11 del decreto ministeriale 26 luglio 1995 ed il decreto ministeriale 22 gennaio 2004.

Premesso che in tema di rettifiche materiali è attualmente vigente il solo articolo 7 del D.M. 26 luglio 1995, si ribadisce come l'Autorità marittima non può materialmente apportare modifiche dei dati contenuti nella parte "destra" della licenza di pesca, che resta di esclusiva competenza della Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura. Si ritiene opportuno evidenziare, al riguardo, che ai sensi del citato articolo 7 "il comandante dell'Ufficio apporta sulla licenza le necessarie rettifiche di errori "materiali", relative alle seguenti voci:

- a) impresa;
- b) comune;
- c) sede;
- d) via o piazza;
- e) numero e parte R.I.P.;
- f) denominazione nave;
- g) proprietà".

Escluse tali ipotesi di errore "materiale" di rettifica o correzione, per qualunque modifica dei dati contenuti riportati nella licenza di pesca (quali, a mero titolo esemplificativo: trasferimento dell'iscrizione nel registro delle imprese di pesca di altra Capitaneria; trasferimento di iscrizione della nave ad altro Ufficio; variazione dei dati relativi all'impresa di pesca, alla sede, alla provincia, cambio di categoria di pesca, e così via) è necessaria la richiesta di variazione della licenza stessa attraverso la compilazione di una nuova istanza redatta in conformità al Modello B allegato al D.M. 26 gennaio 2012.

Per quanto sopra, stante l'avvenuta abrogazione del D.M. 22 gennaio 2004, l'Ufficio marittimo di iscrizione dell'unità, non essendo più autorizzato ad apportare direttamente sulla licenza di pesca le eventuali intervenute variazioni riguardanti i dati relativi all'impresa di pesca, sede, provincia, indirizzo, R.I.P., nome della nave, Ufficio marittimo di iscrizione della nave, proprietà ecc., è tenuto a provvedere al rilascio di Attestazione Provvisoria, come già previsto in caso di rinnovo del documento abilitativo scaduto.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
EX DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA
EX PEMAC III

6

Al fine di consentire le richieste variazioni, l'armatore deve dunque presentare apposita istanza, redatta secondo il Modello B allegato al decreto ministeriale 26 gennaio 2012, per permettere alla Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura la stampa della licenza debitamente aggiornata, anche per favorire il puntuale e corretto aggiornamento dei dati dell'archivio licenze di pesca (ALP) e dell'archivio comunitario delle navi da pesca (Fleet-Register), indispensabile per il completo invio dei dati della flotta ai competenti Uffici della Commissione Europea, così come previsto dai pertinenti Regolamenti comunitari.

Inoltre, a motivo della necessità di garantire una linea di continuità amministrativa con il previgente sistema, con particolare riguardo alla corrispondenza tra i sistemi di pesca e gli attrezzi di pesca, si richiama l'attenzione, in particolare degli Uffici marittimi, sulla avvertita esigenza di fornire adeguata assistenza, soprattutto nella fase iniziale di operatività del nuovo regime, alle imprese armatrici all'atto della compilazione del Modello B.

Infine, si ricorda che fra le informazioni minime che devono figurare sulla licenza di pesca vi è anche **il numero UE** del peschereccio. Pertanto, si ribadisce come sia sempre necessaria l'annotazione di tale riferimento sui pertinenti Registri di iscrizione della nave, così come resta fondamentale l'inserimento di tale numero nelle comunicazioni, relative alle navi stesse, che a qualsiasi titolo intercorrono fra Uffici decentrati, Amministrazione centrale ed Amministrazione comunitaria.

Ai fini della massima diffusione tra il ceto interessato, si invitano gli Enti in indirizzo a voler estendere il contenuto della presente Circolare ai propri Uffici dipendenti, le Associazioni Nazionali di Categoria, in particolare, alle imprese di pesca loro aderenti.

La presente Circolare è affissa presso l'albo di ciascuna Capitaneria di Porto, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed è divulgata attraverso il sito internet www.politicheagricole.it

Francesco Saverio Abate
Direttore Generale